

Oggetto: fornitura di vestiario di rappresentanza

Società:

Decorrenza: dalla data di sottoscrizione

Termine: tre anni dalla sottoscrizione

Codice IPA: G2V3PG

RUP: Annalinda Balboni

CIG: Z3C1C225EB

SCHEMA DI CONTRATTO (GAP 43/16)

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI E OGGETTO

Con il presente atto INARCASSA – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed architetti liberi professionisti, con sede in Roma, via Salaria 229, di seguito indicata brevemente anche come “Inarcassa” o “Committente” codice fiscale 80122170584, nella persona del Direttore Generale Dott. Giancarlo Giorgi, domiciliato per la carica presso la Sede, affida alla Ditta - cod. fisc./P.IVA. di seguito denominata semplicemente “Società” o anche “Ditta”, in persona del suo Legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della Società sita in, la fornitura di vestiario di rappresentanza per il personale di Inarcassa (n.1 autista; n.2 portieri).

La Società assume l'appalto alle condizioni di cui al presente contratto ed allegati che ne costituiscono parte integrante.

ART. 2 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il Capitolato speciale;
- il bando;
- l'offerta della Società.

ART. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVI, QUANTITÀ

L'importo totale del presente contratto è determinato dai prezzi unitari indicati nell'offerta, per le quantità fornite, fino alla concorrenza massima di € ... (NON COMPILARE) ..., oltre IVA.

I corrispettivi, di cui all'offerta della Società devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del contratto, del costo della manodopera e delle incidenze per spese generali, sicurezza aziendale ed utile nonché di ogni spesa riguardante la confezione, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna.

I quantitativi di cui allo schema di offerta potranno subire aumenti o diminuzioni in relazione alle necessità degli uffici di Inarcassa. Il verificarsi dell'una come dell'altra eventualità non potrà comportare alcuna variazione del prezzo e delle condizioni di aggiudicazione.

La società è tenuta al mantenimento dei prezzi offerti per tutta la durata della fornitura.

Il corrispettivo dovuto per eventuali consegne parziali è determinato dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto per i singoli capi, per le quantità di ciascun capo effettivamente consegnato.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di trentasei mesi. Successivamente alla regolare consegna di quanto ordinato, secondo le modalità di cui all'art.4 del Capitolato speciale, potrà essere emessa fattura.

Il pagamento avverrà a fronte della fatturazione elettronica che dovrà riportare il numero di CIG, il numero di ordine (OdA n°), il codice IPA di Inarcassa "G2V3PG", il numero di rilascio (RIL) relativo al periodo di fatturazione, il numero di ricezione (RIC) che, dovranno essere comunicati tempestivamente dall'Associazione. In assenza di tali indicazioni, le fatture non potranno essere poste in pagamento e saranno respinte al mittente.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni, fine mese, dalla data di ricevimento di ciascuna fattura, subordinatamente alla verifica della regolarità della documentazione contributiva (D.U.R.C.) ed all'esito positivo delle verifiche di Inarcassa.

ART. 5 REVISIONE PREZZI

Tutti i corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi ed immutabili, pertanto ne è espressamente esclusa qualunque revisione o indicizzazione.

ART. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Scaduto il termine che verrà assegnato e comunicato per iscritto da Inarcassa per porre fine all'inadempimento di anche uno solo degli obblighi assunti con il contratto dalla Società, Inarcassa ha la facoltà di risolvere il contratto, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno, con semplice comunicazione scritta da inviare alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta salva la facoltà di Inarcassa di procedere all'esecuzione del contratto in danno della Società.

Inarcassa ha, inoltre, la facoltà, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, di risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla Società inoltrata a mezzo lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) cessione totale o parziale della ditta;
- b) violazione degli obblighi previsti dagli articoli 7, 12, e 15 ultimo comma;

- c) dopo tre inadempienze, contestate tramite raccomandata A/R circa la perfetta esecuzione della fornitura nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto;
- d) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare e di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società. In tale ipotesi la risoluzione opererà di diritto al momento del ricevimento della comunicazione;
- e) sospensione arbitraria delle prestazioni qualunque ne sia la causa e la durata e senza obbligo di preventiva diffida da parte dell'Inarcassa a riprendere la fornitura stessa, salva, in ogni caso, la facoltà di Inarcassa di far provvedere all'esecuzione delle prestazioni sospese in danno della Società, addebitandole la spesa eccedente la quota di canone trattenuta.

La risoluzione del contratto, nonché il risarcimento di eventuali danni restano in ogni caso esclusi per inadempimenti o violazioni del contratto dovuti o dipendenti da caso fortuito o da cause di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi nazionali e locali, calamità naturali, atti di guerra o terrorismo, tumulti sociali, etc.) o, comunque, da cause non imputabili alla Società.

ART. 7 OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

E' fatto obbligo alla Società di adottare, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici impegnati nelle prestazioni di cui sopra e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs.81/08 nelle altre norme vigenti. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sulla Società, restandone sollevata Inarcassa, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Saranno a carico della Società tutti gli oneri ed i rischi relativi all'espletamento della necessaria. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto d'appalto, resteranno ad esclusivo carico della Società e, pertanto, quest'ultima non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Inarcassa.

La Società si obbliga a consentire ad Inarcassa di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del contratto d'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Società è tenuta ad ottemperare alle richieste di informazione ed all'invio ad Inarcassa della documentazione che le venga richiesta purché attinente al contenuto del contratto. La Società si impegna a dare immediata comunicazione ad Inarcassa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società autorizza Inarcassa ad utilizzare, ai fini dell'espletamento delle procedure e attività contrattuali, i propri dati nonché quelli relativi al proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

ART. 8 CODICE ETICO

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione del Codice etico di Inarcassa e di accettarne integralmente i principi comportamentali ed i contenuti e di impegnarsi a rispettarli.

In caso di informazioni relative a violazioni o sospette violazioni del Codice etico possono essere effettuate segnalazioni per iscritto all'indirizzo e-mail dedicato codiceetico@inarcassa.it o anche di persona e verbalmente al Comitato etico. Sarà assicurata la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, i segnalanti saranno tutelati da qualsiasi tipo di ritorsione, ossia da qualsiasi misura discriminatoria, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. In caso di violazione da parte dell'Impresa dei principi stabiliti dal Codice etico, Inarcassa potrà procedere con la risoluzione del contratto

ART. 9 MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art.4 del Capitolato speciale.

ART. 10 PENALI

Si rimanda all'art. 5 del Capitolato speciale.

ART. 11 QUALITA' DEI MATERIALI

La fornitura deve rispondere ai requisiti stabiliti. Deve essere di ottima qualità e priva di qualsiasi difetto, con l'obbligo per la società aggiudicataria di sottoporlo all'accettazione di Inarcassa, la quale può rifiutarla, ove la trovasse difettosa, imperfetta o non rispondente ai requisiti richiesti.

ART. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nell'esecuzione di quanto oggetto del presente appalto e nello svolgimento di qualsiasi attività, la Società è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni applicabili in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

La Società riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale connessi all'erogazione della fornitura oggetto del contratto d'appalto.

ART. 13 RISERVATEZZA

La società assume l'obbligo di mantenere riservati, non divulgare e non utilizzare ai fini di sfruttamento commerciale i dati e le informazioni di cui venga in possesso in ragione dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 14 SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. A tal proposito la Società si impegnerà a rimborsare, dietro richiesta di Inarcassa, le spese relative all'imposta di Registro nella misura stabilita dalle norme vigenti.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere o subappaltare ad altri, l'esecuzione di tutto o di parte della fornitura senza il consenso scritto dell'Associazione. La violazione di tale divieto comporterà

la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del precedente art.6. E' vietata la cessione dei crediti nascenti dal presente contratto.

ART. 16 OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di cui al presente contratto:

1. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione a Inarcassa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. La ditta dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Inarcassa sono:

Estremi identificativi

ISTITUTO _____

AGENZIA _____

C/C IBAN _____

_____ Generalità

persone delegate a operare:

Nome e Cognome:

_____ C.F. _____

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Roma. Qualora la controversia insorgesse durante l'esecuzione dell'appalto, la Società sarà comunque tenuta a proseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione stessa.

Qualora la Società non ottemperasse a tale obbligo Inarcassa potrà risolvere il contratto d'appalto: la risoluzione si verificherà di diritto mediante dichiarazione unilaterale di Inarcassa da inviarsi mediante lettera raccomandata.

Roma, lì _____

INARCASSA

LA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. cod. civ.1341, le parti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 4 (Durata del contratto. Modalità di pagamento) 5 (Revisione prezzi) 6 (Clausola risolutiva espressa) 7 (Obblighi generali del fornitore) 8 (Codice Etico) 9 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura) 10 (Penali) 14 (Spese di registrazione) 17 (Foro competente).

Roma, lì _____

INARCASSA

LA SOCIETA'